



*Ministero delle Economie e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ufficio Centrale del Bilancio
presso il
Ministero della Difesa*

***Relazione annuale sull'esito del controllo resa ai sensi dell'art.
18, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123***

Anno 2018

Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 123 del 2011, questo Ufficio centrale di bilancio (in seguito UCB) riferisce sulle principali tipologie di irregolarità riscontrate nell'espletamento della propria attività di controllo preventivo e successivo sugli atti del Ministero della difesa.

In via preliminare occorre rappresentare che la novità principale dell'esercizio finanziario 2018 è stata rappresentata dall'adozione da parte del Ministero della difesa delle specifiche modalità di spesa decentrata ai sensi della legge n. 908/60, assegnando in periferia parte delle risorse a favore di un ordinatore primario di spesa, assoggettato al controllo delle RTS. Ciò in linea con le osservazioni più volte formulate dalla Corte dei conti circa la necessità del superamento delle problematiche connesse al disallineamento tra l'attività contrattuale in capo agli uffici periferici e i poteri di spesa accentrati presso gli uffici centrali, nonché con gli indirizzi forniti alle varie Amministrazioni dal MEF, con circolare RGS n. 24 del 27/06/2017, ai fini del miglioramento delle procedure amministrative per favorire il rispetto dei tempi di pagamento. In questo primo anno di applicazione naturalmente il ricorso al decentramento è stato abbastanza limitato, ma si è comunque dato inizio al percorso di trasferimento delle risorse agli uffici periferici cui è demandata la gestione.

L'illustrazione è resa – dal dirigente coordinatore, a causa della momentanea vacanza del posto di Direttore generale di questo UCB - per ciascuno dei quattro uffici in cui è attualmente articolato l'UCB a seguito della riorganizzazione intervenuta con D.M. del 17 luglio 2014, in conformità alle relazioni trasmesse dai dirigenti titolari degli uffici.

Ufficio I

L'ufficio I, nel corso del 2018, ha proseguito l'attività di approfondimento nel riscontro delle variazioni di bilancio conseguente alla maggiore flessibilità derivante dalla classificazione del bilancio con l'introduzione delle azioni al fine di assicurare la corretta finalizzazione di risorse stabilita con legge di bilancio.

Costanti sono stati i confronti con l'Ispettorato generale di bilancio in considerazione delle implicazioni sulle variazioni di bilancio derivanti dagli accordi interministeriali MEF-Difesa, relativi al conseguimento di obiettivi di risparmio finalizzati a riduzioni strutturali di spesa in specifici settori.

Al riguardo l'UCB ha preventivamente rilevato all'Amministrazione la necessità di integrare i provvedimenti con note esplicative di maggior dettaglio, per motivare

esaurientemente le esigenze che comportavano tali variazioni compensative, in modo da analizzare compiutamente il contenuto, concordemente alle indicazioni ricevute dal competente ufficio dell'IGB, potendo così fornire il nulla osta al successivo iter degli atti, in conformità sia alle prescrizioni normative che alle relative circolari RGS applicative.

Le osservazioni sui DDG e sui DMC hanno riguardato:

- le variazioni su capitoli/pg inclusi nei predetti accordi stipulati tra MEF e DIFESA per il conseguimento dei risparmi di spesa (CRA Marina);
- l'utilizzo improprio dello strumento di variazione del DDG all'interno della medesima azione da parte dell'Arma dei Carabinieri, per operare il riparto degli stanziamenti appostati su capitoli fondo le cui norme di autorizzazione prevedono, invece, per la distribuzione delle risorse, lo strumento del DMC;
- il mancato rispetto dei criteri di flessibilità attraverso l'utilizzo di risorse attestate su capitoli/pg classificati di fattore legislativo ovvero di oneri inderogabili per i quali l'IGB non ha formulato il proprio assenso (Arma dei Carabinieri);
- le incongruenze tra gli inserimenti a sistema e le informazioni contabili risultanti dai provvedimenti di variazione (CRA Segredifesa).

Per quanto attiene la verifica di regolarità contabile su altri provvedimenti, nel corso del 2018 si riportano i dati relativi all'esame dei decreti di assegnazione fondi (DAF) e dei decreti di approvazione di contratti attivi.

Per quanto riguarda i DAF le osservazioni hanno riguardato:

- le incongruenze tra le codifiche dei centri di esecuzione della spesa risultanti dal registro anagrafico SICOGE e quelle utilizzate sia nei provvedimenti formali che informatici;
- il superamento del limite, come individuato dal decreto di attribuzione delle risorse del CRA di Segredifesa, prot. n. SEG/004 del 12/02/2018, delle risorse finanziarie assegnabili con DAF su singolo capitolo/pg (successivamente le modifiche e integrazioni apportate al decreto di attribuzione delle risorse ha consentito l'adozione dei DAF nei limiti del complessivo stanziamento disponibile alla data di formalizzazione dell'assegnazione di risorse).

Per quel che concerne invece i contratti attivi sono stati restituiti all'Amministrazione alcuni provvedimenti approvativi di concessioni di couso per sfalcio d'erba, in quanto di competenza delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato. Infatti, la Corte dei conti - Sezione centrale del controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha ritenuto che, per effetto del decentramento delle procedure

contabili di spesa afferenti la contrattualistica, gli atti approvativi di contratti periferici devono essere trasmessi, per competenza territoriale, alla Sezione regionale della Corte dei conti.

Per quel che concerne l'esame delle richieste di autorizzazione all'assunzione di impegni pluriennali su capitoli di parte corrente è stata respinta la proposta relativa ad un impegno pluriennale dell'Arma dei Carabinieri, con imputazione al capitolo 4867/10, per l'adesione a convenzione CONSIP ("Veicoli in noleggio 13 – lotto 2 – vetture intermedie") con decorrenza successiva all'esercizio di competenza 2018. Più precisamente l'onere che ne derivava si riferiva, tenuto conto del carattere continuativo pluriennale della fornitura, agli esercizi 2019, 2020 e 2021; formulato ritenendo già vigenti le disposizioni concernenti il nuovo concetto di impegno ad esigibilità che, invece, come ribadito dall'IGB in più occasioni, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019, per effetto delle modifiche intervenute sull'art. 34 della legge n. 196 del 2009, con i decreti legislativi n. 93 del 2016 e n. 29 del 2018.

Relativamente al patrimonio, nel mese di gennaio, a seguito di riunioni di coordinamento tra gli Ispettorati generali competenti, gli UCB interessati e l'Arma dei Carabinieri, con nota n. 13935 del 5 febbraio 2018, l'Ispettorato generale di finanza ha dettato le modalità di contabilizzazione cui attenersi per le operazioni relative al trasferimento dei beni materiali dal Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, avvenuto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 19/08/2016.

Nel consuntivo dei beni patrimoniali dell'Arma dei Carabinieri presentato a questo UCB, il trasferimento di tali beni ha però presentato forti criticità, in quanto tale passaggio dei beni tra i due Ministeri è stato contabilizzato come "sopravvenienze", in difformità delle indicazioni ricevute.

Questo Ufficio ha richiamato a più riprese, con note n.19269 del 26 marzo 2018 e n. 27079 del 20 aprile 2018, il Comando dell'Arma dei Carabinieri per la produzione delle scritture contabili in conformità alla richiamata nota dell'IGF; da ultimo l'Ispettorato generale di bilancio con nota n. 73460 del 27 aprile 2018 ha rilevato il permanere di un significativo numero di trasferimenti non perfezionati tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della difesa, nonché della presenza di irregolarità nel bilanciamento dei passaggi esterni che impediscono la regolare chiusura delle poste patrimoniali, invitando l'Amministrazione a fornire i dati di analisi richiesti da questo UCB, al fine di poter chiudere le poste patrimoniali e validare le movimentazioni rendicontate dal medesimo Comando.

In mancanza di modifiche o integrazioni alle poste patrimoniali da parte del Comando dell'Arma e tenuto conto della scadenza del termine per poter effettuare correzioni dei dati

patrimoniali, fissato improrogabilmente al 30 aprile 2018, questo Ufficio si è fatto carico di sistemare i passaggi dei trasferimenti delle poste patrimoniali nel sistema informatico in maniera corretta, al fine di assicurare l'inserimento dei valori dei beni trasferiti e il rispetto delle regole contabili richiamate dagli Ispettorati generali e da questo UCB entro i termini previsti.

Ufficio II

Nel corso del 2018 l'Ufficio II ha formulato complessivamente 331 rilievi, fra osservazioni, richieste di chiarimenti e di integrazione atti, mentre non vi sono stati provvedimenti inviati alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n.123/2011. Nella compilazione delle schede riepilogative sono stati riportati il numero totale dei rilievi effettuati distinti per tipologie di provvedimenti, mentre nelle schede analitiche sono state segnalate solo le osservazioni di maggiore irregolarità o alcune casistiche ricorrenti, oggetto di rilievo.

Per quanto riguarda gli atti di cui all'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo n.123/2011, la maggior parte dei rilievi riguarda l'inadeguatezza della documentazione giustificativa posta a corredo dei decreti, indispensabile per permettere a questo Ufficio i controlli di competenza, richiesta di sovente anche in via informale. Diversi sono stati anche i provvedimenti restituiti perché non più soggetti a controllo, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 123/201, come illustrate dalla Circolare RGS n. 8/2017, con la quale vengono altresì date indicazioni sui principali atti da escludere o meno dal controllo, non avente carattere tassativo ed esclusivo.

Difatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 123/2011, in particolare, non sono stati più sottoposti al controllo preventivo gli atti ed i contratti posti in essere dal funzionario delegato qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011, i decreti di liquidazione delle pensioni del personale militare che transita in ausiliaria, le varie tipologie di aspettative, i provvedimenti disciplinari che non comportano la cessazione dal servizio ed, in genere, gli atti che non comportano in maniera permanente modifiche della posizione giuridica e base stipendiale. In ottemperanza alla circolare RGS n. 8/2017, continuano invece ad essere sottoposti al controllo dell'Ufficio i decreti di cessazione dal servizio, di numero ingente (circa 8.500), che usualmente sono contestuali al diritto a pensione o transito in ausiliaria. Si tratta di normativa specifica e dettagliata, continuamente in evoluzione, differenziata per il personale civile e militare, per la quale nel corso dell'anno, anche a seguito dell'attività collaborativa svolta con l'Amministrazione, non vi

sono state rilevanti irregolarità. Per il personale militare restano irrisolte le problematiche riguardanti la cessazione del servizio per infermità ai sensi della lettera *b*), del comma 2, dell'art. 931, del decreto legislativo n. 66/2010, pur in mancanza di un espresso giudizio di inidoneità della CMO. Sono stati, altresì, richiesti chiarimenti ed espresse perplessità, non registrando un decreto di cessazione con diritto di opzione previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 165/97, per il personale che cessa per limiti di età, ma riconosciuto anche al personale che cessava a domanda dall'ausiliaria. Nel corso del 2108 non sono state rilevate gravi irregolarità nei decreti di inquadramento economico del personale militare in servizio, anche grazie alla continua e proficua attività collaborativa svolta negli anni precedenti, che ha consentito di risolvere le principali problematiche legate all'attribuzione di classi e scatti di stipendi al personale militare con qualifica dirigenziale o omogeneizzati, a seguito dello sblocco degli stipendi di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del decreto-legge n. 78/2010, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), e al riordino delle carriere avvenute con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, hanno apportato rilevanti novità all'inquadramento economico del personale dirigenziale.

Restano ancora irrisolte le problematiche dell'attribuzione dell'indennità di posizione prevista dall'art. 1819 del decreto legislativo n. 66/2010, in quanto la Corte dei conti non si è ancora pronunciata sui provvedimenti per i quali l'Amministrazione negli anni precedenti aveva chiesto l'ulteriore corso ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123/2011.

Qui giova come sempre segnalare il ritardo con cui gli atti vengono inviati al controllo, in particolare dalla Direzione generale del personale militare, spesso al termine della carriera e a ridosso del collocamento a riposo, considerando che si tratta di provvedimenti la cui efficacia dovrebbe essere subordinata al visto di regolarità amministrativa, mentre vengono applicati ancora in via provvisoria ai sensi della legge n. 312/80.

Alcuni rilievi hanno riguardato la mancanza della documentazione giustificativa sia per quanto riguarda i decreti per l'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010, sia dei decreti di promozione per il personale dirigenziale; nonché la mancata o erronea quantificazione dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 94/2017.

Per quanto riguarda la Direzione generale del personale civile, sono stati controllati numerosi provvedimenti per il ricalcolo dell'assegno *ad personam* spettante al personale militare transitato nei ruoli civili, a seguito del riordino delle carriere e dell'aumento contrattuale previsto dai DPR n. 39 e n. 40 del 2018, effettuando anche singole verifiche sulle partite stipendiali gestite da NoiPa.

Nel corso dell'anno non sono emerse gravi irregolarità nei controlli del fondo unico di sede del personale civile, svolto ai sensi degli artt. 40 e 40bis del decreto legislativo n.165/2001, mentre con riferimento alla costituzione del fondo unico di amministrazione del 2017, per i dirigenti di II fascia, in difformità a quanto previsto dall'art. 23 , comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, anche se per importi esigui, sono state calcolate in maniera errata le risorse provenienti dagli incarichi aggiuntivi, non soggette a riduzione per il rispetto del limite del fondo del 2016.

I controlli sul sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie di cui all'art. 2, comma 197, della legge n. 191/2009, denominato "cedolino unico", che a decorrere dal 2016 ha trovato applicazione anche per le forze armate dell'Amministrazione della Difesa, inclusa l'Arma dei Carabinieri, sono oggetto di una revisione legislativa ancora in corso di attuazione e di nuove procedure e funzionalità informatiche di implementazione. Sono stati registrati complessivamente, per il personale civile e militare, n. 475 decreti di riparto, riportati nella scheda riepilogativa alla lettera g), facendo presente che sono dati risultanti dal protocollo, che possono contenere al loro interno più decreti di autorizzazione. Le nuove disposizioni prevedono che il controllo sui pagamenti erogati attraverso le modalità del c.d. cedolino unico, siano rendicontati successivamente dall'Amministrazione ordinante; in attesa del decreto ministeriale previsto dal decreto legislativo n. 123/2011, questo Ufficio ha continuato a seguire con il coesistente Ministero alcune irregolarità riscontrate attraverso l'interrogazione di alcune singole partite stipendiali su NoiPa. Anche nel 2108 è stata riscontrata la non uniforme e sistematica applicazione sulle riduzioni stipendiali da operare al personale dirigenziale militare collocato in ARQ, nonché sono stati chiesti chiarimenti sulla gestione delle partite stipendiali del personale transitato.

In merito all'attività di controllo svolta sugli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, è stato negato il visto alla nomina di un tenente colonnello con provvedimento ministeriale, poiché disponeva un trattamento economico accessorio che la norma prevede solo per i colonnelli e i generali di brigata. Per quanto riguarda la modalità di calcolo del limite ex art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, gli uffici del MEF competenti alla controfirma, ritenendo di non discostarsi dalla prassi finora seguita, non hanno assentito alla proposta avanzata dall'Ufficio di Gabinetto di parametrare l'indennità anche al personale con qualifica dirigenziale, al fine di evitare disparità di trattamento a parità di grado e incarichi rivestiti.

Circa le principali irregolarità sugli atti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n.123/2011, esse attengono prioritariamente alla liquidazione dell'equo indennizzo al personale militare, sui quali sono stati effettuati n.187 rilievi o richieste di chiarimenti, di cui 72 a Previmil e 115 al Comando generale dei Carabinieri.

In 13 provvedimenti è stato rilevato che il beneficio non spettava per presentazione della domanda da parte dell'interessato oltre i termini di prescrizione previsti dal DPR n. 461/2001.

In altri casi è stata riscontrata un'errata quantificazione del beneficio liquidato in base ai criteri previsti dalla normativa succedutasi nel corso degli anni e riguardante sia il metodo di calcolo che il grado posseduto dall'interessato e la base stipendiale da prendere come riferimento, sia le riduzioni da applicare agli importi liquidati ai sensi del DPR n. 686/1957 (riduzioni per età, per precedente equo indennizzo già liquidato, godimento di PPO, riduzione in presenza di compensi percepiti in virtù di assicurazioni a carico dello Stato). Nelle schede analitiche vengono riportati anche alcuni casi in cui la differenza fra importo liquidato e spettante è stata rilevante (superiore ai cinquemila euro).

Con riguardo alla Direzione generale del personale civile, un rilievo ha riguardato il rimborso delle tasse universitarie, per un'erronea equiparazione di un'università privata a quella pubblica, applicando un parametro di liquidazione errato e con impegno dell'Amministrazione ad emanare una nuova circolare per chiarire univocamente i criteri ed i principi direttivi cui attenersi, stante le riforme avvenute negli ultimi anni del sistema della pubblica istruzione.

Infine, si rappresenta che, in mancanza di apposita rilevazione nella scheda riepilogativa N.1, fra gli atti di cui alla lettera d), personale in servizio, sono stati inseriti oltre ai decreti di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, anche i decreti di concessione degli assegni vitalizi e speciali assegni vitalizi. In merito a questi ultimi provvedimenti, stante la particolarità della materia, e considerando che spesso vengono concessi su sentenze, le problematiche più rilevanti vengono affrontate e risolte in via preventiva e collaborativa con la coesistente Amministrazione, evitando per quanto possibile la formalizzazione delle osservazioni ed invitando l'Amministrazione ad avvalersi del parere dell'Avvocatura dello Stato in merito ai ricorsi giurisdizionali, spiegando se del caso i motivi e l'inopportunità della resistenza in giudizio.

Poiché le provvidenze previste in origine dalla legge n. 302/1990, per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono state estese nel tempo con diversi interventi legislativi e regolamentari anche alle vittime del dovere e delle categorie alle stesse equiparate, nonché dei familiari superstiti ed in base alla sentenza della Corte della Cassazione (164/2017) è stato riconosciuto per tutte le casistiche l'importo dell'assegno previsto per le vittime del terrorismo, ammontante a 500 euro. Ma, in mancanza di un'autentica ed espressa interpretazione normativa e in costanza del divieto di estensione del giudicato, l'Amministrazione, dovendo riconoscere l'originario importo spettante alle vittime del dovere, soccombe in tutti i ricorsi presentati e viene condannata al pagamento anche delle spese di lite, oltre che all'adeguamento dell'importo a quello delle vittime del terrorismo. Nel corso dell'anno sono pervenuti 135 decreti di

assegni vitalizi, e 95 ruoli di variazione che in base alle sentenze elevano l'importo dell'assegno da € 258,23 ad € 500,00. Non sono state rilevate gravi irregolarità, ma sono state avanzate due richieste di chiarimenti, poi confermate con rilievo, sui termini di prescrizione per la concessione dei benefici sia economici che giuridici, atteso che il diritto all'assegno vitalizio dovrebbe essere soggetto a prescrizione decennale e può essere fatto valere dal 01/01/2006, data di entrata in vigore della legge n. 266/2005. Orientamento dell'Ufficio che per ora sembra essere confermato dalle sentenze della magistratura di prime cure. Altri 3 rilievi hanno riguardato la concessione della speciale elargizione a seguito di sentenze, in quanto nel decreto veniva prevista anche la successiva corresponsione degli interessi legali, ma non spettanti poiché il punto di parametro delle speciali elargizioni è automaticamente rivalutato per legge alla data di liquidazione del beneficio.

Nel complesso l'Ufficio II ha operato in sintonia con la determinazione del Ragioniere generale dello Stato del 31/10/2013, di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011, che prevede priorità nel controllo degli atti di assunzione del personale, sugli atti comportanti incrementi del trattamento economico del personale in servizio e, comunque, sugli atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale con riferimento alle quali sono state riscontrate maggiori irregolarità rispetto agli anni precedenti.

Ufficio III

Nell'esercizio finanziario 2018, l'Ufficio III ha provveduto al controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali emanati dal centro di responsabilità amministrativa «Segretariato Generale della Difesa», sui relativi ordini di pagare e ordini di accreditamento, in contabilità ordinaria e in contabilità speciale, riferiti alle corrispondenti «missioni» e «programmi», ai rendiconti di contabilità speciale degli uffici amministrativi del Segretariato generale e alle forniture e ai lavori per infrastrutture connesse con accordi NATO, in conformità alle disposizioni dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in vigore dal 1° ottobre 2014.

Le principali casistiche che nel corso del 2018 hanno determinato la necessità di formulare osservazioni per le diverse tipologie di atti soggetti a controllo sono illustrate nel seguito in forma sintetica.

Per quanto riguarda i decreti d'impegno di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11, le principali casistiche di osservazione hanno riguardato:

- errata imputazione su capitolo di spesa (fattispecie di controllo di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo n. 123/11), in particolare è stata rilevata l'imputazione della spesa relativa ad atto aggiuntivo per prestazioni complementari su capitolo diverso da quello impiegato per l'imputazione della spesa relativa al contratto principale;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di spese per pagamento di interessi in esito a condanna dell'Amministrazione ad equa riparazione *ex lege* n. 89/2001, in merito alla comunicazione dei fatti alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 53 del R.D. 1214/34, 83 del R.D. 2440/23, 20 del D.P.R. 3/57 e delle leggi n. 19/94 e n. 20/94;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di contratti di fornitura di beni e servizi imputati sulle risorse finanziarie destinate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile, di cui all'art. 41, comma 4, del decreto legge n. 50/2017, in ordine al rispetto delle peculiari modalità della loro ripartizione e impiego, come stabilite con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 aprile 2018, con il successivo decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 giugno 2018, e, in via specifica per il Ministero della difesa con il decreto del Dipartimento della protezione civile in data 20 settembre 2018;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di contratti di fornitura di beni destinati alla difesa militare di durata pluriennale in ordine alla mancata applicazione di quanto previsto dall'art. 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 66/2010;
- discordanza tra l'autorizzazione legislativa indicata nel decreto amministrativo d'approvazione dell'impegno di spesa relativo ad un contratto di fornitura di beni destinati alla difesa militare e quella inserita nel decreto informatico-contabile;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/16, in ordine al criterio di scelta del fornitore, alla motivazione più stringente in caso di affidamento in favore del fornitore uscente, come richiesta nelle Linee Guida Anac n. 4 ed in ordine al rispetto del criterio di rotazione, sancito dall'art. 36, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 50/16;

- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/16, in ordine alla reiterazione nel tempo di singoli affidamenti in luogo dell'effettuazione di una procedura unica sopra soglia tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione presente sul portale Acquisti in rete della pubblica amministrazione, ricorrendo anche alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 95/12;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di "proroghe tecniche" di ordinativi di adesione a convenzioni Consip scadute nelle more della procedura di affidamento della nuova convenzione, in luogo dell'effettuazione di una procedura unica sopra soglia tramite il Sistema Dinamico di Acquisizione presente sul portale Acquisti in rete della pubblica amministrazione, ricorrendo anche alla facoltà prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 95/12;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di acquisti di beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/16, in ordine alla motivazione all'unicità del fornitore secondo quanto richiesto nelle Linee Guida ANAC n. 8, nella parte in cui fanno espresso riferimento alla necessità che, nel caso di infungibilità del bene o servizio, la determina a contrarre debba contenere apposita motivazione in ordine all'accertamento dell'insussistenza di valide alternative anche attraverso preliminari consultazioni di mercato al fine di evitare situazioni di *lock-in*;
- difetto di compiuta motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/90, per i decreti approvativi di affidamenti *in-house* all'Agenzia Industrie Difesa in ordine agli adempimenti previsti dall'art.192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/16, riferiti alle motivazioni del mancato ricorso al mercato e alla congruità economica dell'affidamento; inoltre di documentazione giustificativa incompleta e carente rispetto ai termini e le procedure previste nella vigente Direttiva SMD-F-011 Ed. 2017;
- difetto dei poteri di spesa di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001, da parte del dirigente firmatario di decreto approvativo di affidamento *in-house* all'Agenzia Industrie Difesa, in contrasto con il decreto n. BL/I/001/2018 per l'autorizzazione della gestione unificata per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 279/97;
- approvazione di decreto di impegno di spesa, relativo ad adesione a convenzione Consip, per importo superiore al limite finanziario previsto con il decreto n. BL/I/001/2018 per

l'autorizzazione della gestione unificata per l'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 279/97;

- inosservanza parziale dell'obbligo della verifica d'ufficio prima della stipula del contratto, a cura dell'Amministrazione ex art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso del contraente di tutti i requisiti generali di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/16;
- mancata effettuazione della verifica informatizzata dei requisiti di ordine generale del contraente, a norma dell'art. 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50/16, mediante acquisizione della documentazione attraverso la BDNCP, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, utilizzando il c.d. AVCPass, l'Authority Virtual Company PASSport, nel rispetto delle indicazioni di cui alla Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016;
- mancato/incompleto inoltro degli atti della procedura effettuata dall'Amministrazione per l'affidamento del contratto sia ad evidenza pubblica che attraverso ME.PA, in particolare si è rilevata spesso la carenza della determinazione a contrarre, dell'offerta/e della ditta/e partecipanti, dei verbali della procedura, ivi incluso il verbale di congruità;
- inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, alle disposizioni del Piano nazionale anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 72/2013, del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dal coesistente dicastero con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e successivi aggiornamenti, per mancato inserimento del c.d. patto di integrità all'interno del contratto sottoscritto;
- inoltro di documentazione giustificativa su supporto digitale CD-Rom sprovvista della dichiarazione di conformità, firmata digitalmente, di cui all'articolo 22, comma 1 e seguenti, del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DPCM 13 novembre 2014;
- decreti di approvazione del pagamento dei canoni dovuti per occupazioni di immobili *sine titolo* in carenza della stipula dei nuovi contratti di locazione relativi a tali immobili, nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza dei precedenti contratti.

Per quanto riguarda i titoli di spesa (ordinativi di pagamento e ordini di accreditamento), le principali casistiche di osservazione hanno riguardato:

- versamento all'erario della quota IVA in ritardo rispetto al termine del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015;

- emissione di ordinativi di pagamento in contrasto con le indicazioni fornite con le circolari RGS nn. 31 e 20/2007, circa l'impossibilità per le amministrazioni centrali dello Stato di utilizzare la modalità di estinzione mediante bonifico ordinario a valere su c/c bancario a favore dei soggetti titolari di conti di tesoreria;
- accettazione e pagamento di fatture elettroniche emesse dagli operatori economici relative ad operazioni non imponibili IVA, che non contenevano la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi del dm 17 giugno 2014, in contrasto con l'art. 13 dell'Allegato A del DPR n. 642/1972;
- accettazione e pagamento di fatture elettroniche sprovviste di CIG o con errori nell'indicazione del CIG; omissione del codice CUP nell'ordinativo informatico di pagamento, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014;
- pagamento di fatture commerciali in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002;
- inosservanza o errata applicazione delle disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 48-bis del DPR 602/73, al DM attuativo n. 40/2008 e alle indicazioni contenute nella circolare RGS n. 13/2018 (verifica Agenzia entrate - riscossione effettuata su soggetto non corrispondente al beneficiario, per importo parziale, ovvero riferita solo ad un componente del RTI contraente);
- pagamento nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione in esecuzione di atto di pignoramento senza attivazione di intervento sostitutivo nonostante il precedente accertamento dell'irregolarità della posizione contributiva presso l'INPS del contraente, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 50/16, e dei chiarimenti operativi forniti con la circolare RGS n. 13 del 21/03/18;
- mancato rispetto alle disposizioni in materia di DURC di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/16 (documento scaduto alla data del pagamento, ovvero riferito solo ad un componente del RTI contraente);
- carente documentazione giustificativa in merito alla sussistenza concreta dei presupposti normativi previsti dall'art. 105, comma 13, del decreto legislativo n. 50/16, per il pagamento diretto in favore del sub-fornitore/subappaltatore del contraente principale;
- emissione di ordini di accreditamento di contabilità ordinaria di importo superiore all'importo massimo inserito in Sicoge, come secondo limite, dall'Amministrazione emittente;

In totale sono state formulate n. 201 note d'osservazione, di cui n. 175 osservazioni/richieste di chiarimenti e n. 26 osservazioni impeditive, con una diminuzione del 40% rispetto al 2017 (n. 335).

Si evidenzia, poi, che la percentuale dei provvedimenti sottoposti ad osservazione rappresenta solo l'1,38% del totale dei provvedimenti lavorati, in lieve decremento rispetto alla percentuale del 2017, pari al 2,44%.

In proposito si deve tuttavia evidenziare che ben n. 54 note d'osservazione sono state formulate con riferimento ai nn. 969 provvedimenti di impegno pervenuti nel mese di dicembre, rappresentando il 5,57% degli stessi, in diminuzione rispetto alla percentuale 2017 del 8,57%.

La significativa incidenza del numero delle osservazioni sui provvedimenti emessi nel mese di dicembre è da ritenere espressione di criticità connesse ai tempi strettissimi di lavorazione delle pratiche da parte dell'Amministrazione alla conclusione dell'esercizio finanziario, andando a discostarsi in modo rilevante rispetto alla percentuale di provvedimenti osservati riferita all'intero anno 2018, pari al 1,38%.

In proposito, si reputa opportuno ribadire, come già evidenziato nei trascorsi esercizi finanziari, che una migliore programmazione dell'attività contrattuale, dell'emissione degli ordinativi di pagamento e di accreditamento, che evitasse la finalizzazione massiva dei relativi provvedimenti a stretto ridosso delle scadenze imposte dalla chiusura delle contabilità d'esercizio, potrebbe sicuramente contribuire alla riduzione delle percentuali delle osservazioni sui provvedimenti sottoposti a controllo.

Si rileva che le osservazioni impeditive formulate, da considerare più significative in quanto riferite ai casi in cui questo Ufficio non ha potuto dare corso ai provvedimenti per vizi contabili o amministrativi insanabili, sono pari a n. 26 rispetto alle n. 175 osservazioni/richieste di chiarimenti, rappresentando quindi solo il 14,85% rispetto alle richieste di chiarimenti – percentuale questa in aumento rispetto al 12,79% del 2017 - mentre nel quadro generale del totale dei provvedimenti lavorati l'incidenza percentuale delle stesse risulta contenuta (circa 0,17%) ed in lieve decremento rispetto al 2017 (0,27%).

Le osservazioni impeditive più rilevanti (n. 2) sono rendicontate analiticamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 123/11, anche con la compilazione delle tabelle di cui alla circolare RGS 3/2013, in cui vengono esposte in dettaglio le casistiche ritenute più significative.

Le osservazioni impeditive non illustrate analiticamente (n. 24) sono relative a:

- progetti di imposizione delle servitù militari e alle richieste di reiscrizione in bilancio (tot. n. 15), ossia ad atti non rientranti nelle tipologie canoniche di visto a norma dell'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11;

- decreti inerenti l'approvazione di atti non comportanti effetti finanziari diretti a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa (tot. n. 9), non sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123/11, come modificato con decreto legislativo n. 93/19, in conformità alle indicazioni fornite con la circolare MEF/RGS n. 8/2017.

Per quanto riguarda le principali casistiche che nel corso del 2018 hanno determinato la necessità di formulare osservazioni per le diverse tipologie di atti soggetti a controllo, attesa la loro numerosità (n. 175 totali, di cui n. 100 riferite ai soli atti rientranti nelle casistiche dell'art. 5 del decreto legislativo n. 123/11), si è ritenuto opportuno illustrarne il contenuto in via sintetica nella presente relazione e nelle tabelle allegate.

Con riferimento alle singole tipologie di atti sottoposti al controllo si espongono alcune considerazioni.

Per i decreti di impegno di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 123/11, e quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ex art. 33 del decreto legge n. 91/14, si registra un incremento del 3,88% rispetto al 2017.

Al riguardo si evidenzia che, rispetto al totale annuo di 2.595 atti (di cui 2.291 soggetti al controllo di regolarità amministrativo-contabile dell'UCB e 304 al controllo della Corte dei conti disciplinato dal decreto legge n. 91/14), nel mese di dicembre 2018 sono pervenuti a questo Ufficio n. 969 atti, di cui n. 373 nell'ultimo giorno utile dell'esercizio.

Tali tempistiche indicano che il 37,34% dell'attività contrattuale è stata finalizzata nell'ultimo mese dell'anno – percentuale in diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario 2017 (53,68%) - e il 14,37% nell'ultimo giorno utile – in diminuzione rispetto al precedente esercizio finanziario (21,70%).

A partire dal 2016 il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 123/11, è stato esteso ai contratti secretati dall'art. 162, comma 5, del decreto legislativo n. 50/16, che, abrogando l'art. 17 del decreto legislativo n. 163/06, il quale prevedeva per tali contratti esclusivamente il controllo successivo della Corte, ha introdotto un nuovo controllo preventivo di legittimità tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza.

Con riferimento a tale tipologia di atti si registra complessivamente una sostanziale invarianza (-0,33%) rispetto al 2017.

Con riguardo ai provvedimenti assoggettati a visto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/11 (in flessione del 28,18% rispetto al 2017), si ritiene che tale diminuzione sia da ascrivere all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/11, introdotto dal decreto legislativo n. 93/16, il quale ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 non sono più sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, di cui all'art. 5 del menzionato decreto legislativo n. 123/11, tutti i contratti facenti parte di una gestione di spesa oggetto di rendicontazione assoggettata a controllo successivo.

Inoltre si reputa opportuno evidenziare che questo Ufficio si occupa anche di una peculiare tipologia di provvedimenti del Ministero della difesa, i progetti di imposizione delle servitù militari e relativi accantonamenti di bilancio - disciplinati dagli artt. 323 e ss. del decreto legislativo n. 66/2010, "Codice dell'ordinamento militare", che non rientra pedissequamente nella tassonomia del citato articolo. Per tali atti questo Ufficio nel 2018 ha dato corso al visto di n. 37 provvedimenti, mentre ha dovuto formulare n. 8 osservazioni impeditive, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 123/11, in aumento rispetto a n. 3 formulate nel 2017.

Per quanto concerne gli ordini di pagamento, si evidenzia un aumento del 5,74% rispetto al 2017, da attribuirsi in via principale ad una velocizzazione delle tempistiche dei pagamenti commerciali.

I riscontri amministrativo-contabili di competenza di questo Ufficio sui titoli di spesa sono stati effettuati sempre in conformità dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, così come modificato dal decreto-legge n. 35/2013, provvedendo a dare corso al pagamento entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti "... sia in caso di esito positivo, sia in caso di formulazione di osservazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti. Qualora il dirigente responsabile non risponda alle osservazioni, ovvero i chiarimenti forniti non siano idonei a superare le osservazioni mosse, l'ufficio di controllo è tenuto a segnalare alla competente Procura regionale della Corte dei conti eventuali ipotesi di danno erariale derivanti dal pagamento cui si è dato corso".

Per quanto riguarda poi gli ordini di accreditamento si registra un incremento del 18,31% rispetto al 2017, evidenziandosi rispetto al precedente esercizio finanziario un aumento del ricorso alla modalità di pagamento a mezzo del funzionario delegato per contribuire ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali.

I titoli di spesa emessi complessivamente dall'amministrazione nel 2018 - ordinativi di pagamento e ordini di accreditamento - si attestano a n. 10.456, con un incremento del 9,97%

rispetto al totale dei titoli emessi nel 2017 (n. 9.508), evidenziando un aumento nei flussi di cassa del CRA Segretariato Generale.

Si deve sottolineare che, come nel trascorso esercizio finanziario, l'Amministrazione controllata ha inviato gli atti di spesa a stretto ridosso dei termini di chiusura delle contabilità dell'esercizio, come fissati nella circolare RGS n. 30/2018, causando un picco di carico operativo dovuto sia alla ricezione contemporanea di ordinativi di pagamento, ordini di accreditamento e decreti di impegno, sia alla necessità di procedere con le modalità e tempistiche fissate dal decreto legislativo n. 123/11.

Per quanto riguarda le richieste di reiscrizione dei residui passivi perenti, si precisa che questo Ufficio procede al riscontro della loro regolarità amministrativo-contabile in conformità della disciplina recata dal regolamento di cui al DPR n. 270/2001, anche se che tale attività non si concretizza in alcuna delle tipologie di visto previste dal decreto legislativo n. 123/11. Per tale tipologia di atti, in diminuzione del 9,82% rispetto alla medesima tipologia di atti del 2017, sono state formulate n. 22 osservazioni/richieste di chiarimenti e n. 7 osservazioni impeditive – in aumento rispetto a n. 6 osservazioni formulate nel 2017.

Le richieste di chiarimenti inerenti le istanze di reiscrizione dei residui passivi perenti sono state motivate principalmente da carenze di vario tipo nella documentazione giustificativa, mentre le osservazioni impeditive sono state motivate dalla richiesta di imputazione su giustificativi di impegno con disponibilità residua assente o insufficiente.

In conclusione si osserva che nel 2018 l'Amministrazione ha riscontrato le osservazioni/richieste di chiarimenti ottemperando alle richieste formulate da questo Ufficio e non si è resa necessaria alcuna segnalazione di danno erariale alla Procura regionale della Corte dei conti. Solo in limitati casi, tuttavia, l'Amministrazione non ha risposto compiutamente alle osservazioni comunicate, costringendo a formulare ulteriore osservazione al fine di ottenere gli elementi/documenti necessari a completare l'attività di controllo.

Al fine di conformarsi alle osservazioni di questo Ufficio di controllo, il CRA Segretariato si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/11, di ritirare i provvedimenti in sei casi, relativi a decreti d'impegno assoggettati ad osservazione UCB, in aumento rispetto ai due casi verificatisi nel 2017.

Anche nel 2018, come già accaduto nel 2017, l'Amministrazione si è poi avvalsa in un solo caso della diversa facoltà, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, di dare corso sotto la responsabilità del dirigente responsabile della spesa ad un decreto approvativo di un

contratto comportante registrazione di un impegno di spesa nelle scritture contabili sottoposto ad osservazione da parte di quest'Ufficio.

Ufficio IV

L'attività di riscontro dell'Ufficio IV ha riguardato gli atti, provvedimenti di spesa, rendiconti e conti giudiziali emanati dal Centro di responsabilità amministrativa «Marina militare», «Esercito italiano», «Aeronautica militare», «Gabinetto», «Bilandife» e «Carabinieri», le spese riservate dello Stato maggiore Aeronautica militare, dello Stato maggiore Difesa, degli Organi centrali e territoriali della difesa e dello Stato maggiore dell'Arma dei Carabinieri, nonché le spese concernenti la rivalutazione monetaria a seguito di sentenze, per liti e arbitraggi, spese per servizi di cooperazione internazionale.

Si evidenzia, altresì, che l'attività di controllo dell'Ufficio IV ha riguardato anche gli atti ed i provvedimenti di spesa relativi all'ex Corpo Forestale dello Stato, assorbito, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016, nell'Arma dei Carabinieri.

L'Ufficio ha svolto l'attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile in conformità alla normativa recata nel decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Nel periodo di riferimento sono state formulate complessivamente n. 80 osservazioni, secondo lo schema di seguito riportato.

2018	
Osservazioni su decreto d'impegno (di cui 11 impeditive)	24
Titoli restituiti per osservazione (15 OO.PP. + 2 OO.AA.)	22
Titoli richiamati dall'Amministrazione a seguito di osservazione	3
Titoli pagati a seguito di integrazione su osservazione	7
Titoli pagati con osservazione per integrazioni sui successivi pagamenti (9 OO.PP. + 1 O.A.)	10

Richieste di riassegnazione perenti restituite	14
TOTALE	80

Per quanto riguarda i decreti di impegno, le note di osservazione hanno riguardato principalmente le seguenti casistiche:

- errata imputazione contabile della spesa, con riferimento al capitolo di bilancio. Non può non osservarsi che i provvedimenti dell'Amministrazione controllata spesso sono irregolari per errata imputazione contabile, nonostante negli anni si sia fatto un notevole lavoro di collaborazione per supportare l'Amministrazione nell'individuazione del capitolo pertinente alla spesa e nonostante la declaratoria dei capitoli dello stato di previsione di riferimento sia spesso abbastanza generica, come tale idonea ad accogliere un gran numero di fattispecie di spesa;
- mancata compiuta motivazione per la scelta del contraente con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Al riguardo, sono stati chiesti puntuali chiarimenti alla luce di quanto previsto dalle Linee guida Anac n. 8, in materia di *“Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”*. In particolare, è stato chiesto all'Amministrazione aggiudicatrice di verificare l'impossibilità di soddisfare altrimenti l'interesse pubblico all'acquisto di un bene avente certi standard tecnici, mediante apposite consultazioni preliminari di mercato, *“rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o se del caso extraeuropei”* ed, inoltre, di motivare adeguatamente nel provvedimento tale infungibilità in termini di peculiari caratteristiche tecniche, di migliorata efficienza o di risparmio in termini di qualità ed economicità dei beni forniti. E' stato, altresì, chiesto di chiarire e comprovare se siano state effettuate ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo n. 50/2016, consultazioni preliminari, anche mediante l'*home page* del proprio sito istituzionale, finalizzate a verificare se sussistessero o meno operatori economici potenzialmente idonei a produrre i beni in questione ed eventualmente interessati alla contrattazione, con invito agli operatori economici *“a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore”*, tenuto conto che la dimostrazione dell'infungibilità della fornitura si deve basare su valutazioni attuali e non è desumibile dai risultati di consultazioni condotte in passato, considerata la rapidità con cui mutano le condizioni del mercato nei tempi attuali. Si segnala,

inoltre, che sovente l'Amministrazione controllata ricorre alle trattative dirette e, sebbene in alcuni casi la specificità del bene militare da acquisire è tale da trovare nell'infungibilità dello stesso la ragione del ricorso all'unico fornitore, altrettanto spesso sono stati esaminati provvedimenti in cui la scelta dell'unico fornitore a trattativa diretta non risponde ai requisiti di cui alle direttive dell'ANAC su richiamate. In particolare, è stata riscontrata la mancanza di una preventiva procedura comparativa che, come anche sostenuto dalla Corte dei conti in occasione delle numerose osservazioni formulate sull'argomento, andrebbe sempre effettuata, anche in forma semplificata, al fine di pervenire eventualmente alla decisione di rivolgersi all'“unico fornitore” che produca l'“unico prodotto utile” per le esigenze di chi acquisisce;

- restituzione dei provvedimenti la cui spesa grava sui fondi delle anticipazioni, atteso che, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 123/2011, come modificato dal decreto legislativo n. 93/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per tale tipologia di atti, il citato comma dispone l'assoggettamento unicamente al controllo successivo, qualora facenti parte, come nel caso di specie, di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del richiamato decreto legislativo n. 123/2011;
- incompleto inoltro degli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- errata procedura di acquisizione dei servizi postali. In particolare, sono stati esaminati provvedimenti, peraltro accompagnatori di oo.pp. a impegno contemporaneo, nel cui preambolo si è fatto riferimento ad una convenzione con Poste italiane non più applicabile, attesa la modifica normativa nel frattempo intervenuta che ha stabilito, già da qualche anno, che i servizi postali vanno acquisiti con procedura a evidenza pubblica. L'intervenuta liberalizzazione dei servizi postali, ad opera dei decreti legislativi n. 261/1999 e n. 58/2011, di recepimento della terza direttiva postale, e da ultimo della legge n. 124/2017, impone alle stazioni appaltanti l'affidamento degli appalti pubblici, aventi ad oggetto i servizi postali, tramite procedure di selezione del contraente basate su principi di evidenza pubblica, come evidenziato anche dall'ANAC nella Determinazione n. 3 del 9 dicembre 2014, recante le “Linee guida per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi postali”. È stata inoltre segnalata una criticità sul capitolo utilizzato;

- mancata sussistenza delle condizioni previste per il ricorso agli accordi di cui all'art. 15 della legge 241/90, in relazione a n. 3 provvedimenti, emanati in attuazione del Protocollo d'intesa del 13/09/2016 siglato tra il Ministero della difesa e l'ENEA, con cui l'Amministrazione controllata ha approvato n. 3 atti esecutivi aventi ad oggetto attività di consulenza, assistenza e redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per interventi di efficienza energetica alle caserme Talamo e De Carolis di Roma e Maritano di Firenze, nonché per attività di analisi di vulnerabilità sismica e redazione di un progetto di fattibilità, finalizzato ad un appalto di lavori di adeguamento sismico, alla caserma Talamo di Roma. Giova, in proposito, rammentare che, sulla scorta della giurisprudenza comunitaria e nazionale, l'ANAC ha consolidato un proprio orientamento in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, espresso nella determinazione 21 ottobre 2010, n. 7, secondo cui la compatibilità di tali accordi con il diritto dei contratti pubblici si basa sul rispetto delle seguenti condizioni: lo scopo dell'accordo deve essere rivolto a realizzare un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che hanno l'obbligo di perseguirlo come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell'accordo deve rinvenirsi una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti devono configurarsi come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi; il ricorso all'accordo non può interferire con la libera circolazione dei servizi e non deve prestarsi come elusione delle norme sulla concorrenza in tema di appalti pubblici. Alla luce delle suesposte condizioni, è stata formalizzata un'osservazione, cumulativa per tutti e tre i provvedimenti, in ordine all'applicabilità della normativa sugli accordi di collaborazione alla fattispecie di cui trattasi ed alla conseguente esclusione della stessa dall'ambito di applicazione del codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che: l'efficienza energetica e la prevenzione del rischio sismico non costituiscono il compito principale dell'Amministrazione proponente, né ne rappresentano una finalità istituzionale; non si evince una reale divisione di compiti e responsabilità quanto piuttosto l'esigenza dell'acquisizione di un servizio richiesto all'E.N.E.A. che, peraltro, viene effettuato con l'ausilio di progettisti esterni all'uopo contrattualizzati dal predetto Ente; con riferimento agli aspetti finanziari dell'accordo, gli oneri per la realizzazione di attività definite di interesse comune, pari ad € 926.000,00, sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione e manca la

documentazione di dettaglio dalla quale risulti che gli importi dovuti costituiscono unicamente il rimborso/ristoro delle spese sostenute, senza alcuna forma di corrispettivo. E' stato altresì evidenziato che l'importo complessivo dovuto viene riportato nelle obbligazioni comprensivo di IVA, mentre nelle offerte presentate dal citato Ente le somme vengono considerate fuori campo di applicazione dell'imposta. E' stata infine segnalata una criticità sul capitolo di spesa utilizzato;

- errata imputazione contabile, con riferimento all'utilizzo di un impegno di spesa per la copertura finanziaria di un nuovo contratto a seguito di risoluzione del precedente per inadempimento. In merito, si è osservato che l'impegno contabile assunto in occasione della stipula di un primo contratto con diverso contraente, poi risolto per inadempimento, non può essere utilizzato per la copertura finanziaria del contratto in esame. Infatti, ai sensi dell'art. 273 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, le spese dipendenti da contratti stipulati ed approvati nell'anno nelle forme di legge formano impegno sui relativi fondi di competenza dell'esercizio. Inoltre, è stata evidenziata la inscindibile correlazione tra il precedente contratto e l'impegno contabile indicato dall'Amministrazione, atteso che, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 196/2009, "per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto";
- provvedimenti non corredati della relativa obbligazione giuridicamente perfezionata. Si richiamano in proposito le disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, secondo cui "formano impegni sugli stanziamenti di competenza le somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate" e quelle di cui all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante norme urgenti per la stabilizzazione finanziaria, che statuisce che "ai fini dell'attuazione dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate verificano, ai fini della registrazione dell'impegno, l'effettiva sussistenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l'obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi".

Nel caso di specie, si è trattato di decreti di impegno in favore del funzionario delegato, emanati in quanto erano scaduti i termini per l'emissione dei relativi ordini di accreditamento, in riferimento ai quali non è stata richiamata alcuna obbligazione giuridica a supporto e, anzi, da interlocuzioni verbali si è appreso dell'intenzione dell'Amministrazione di assumere un impegno "di massima", non correlato ad alcuna obbligazione, pertanto non conforme a legge;

- provvedimenti per l'acquisizione di servizi ad esito di procedimenti amministrativi frazionati tra più soggetti. Nella fattispecie oggetto di osservazione, si è riscontrato che tutta la procedura era stata spezzettata tra più soggetti (centro di responsabilità, comando logistico, amministrazione periferica). La procedura seguita non è apparsa in linea con l'ordinamento giuscontabile, che prevede che il procedimento di spesa sia incardinato presso un'unica autorità amministrativa che assume la responsabilità di tutte le fasi, a evidenza pubblica, contrattuale e contabile dell'intera procedura. Ciò è stato ampiamente ribadito anche nella richiamata circolare RGS n. 27/2017 in materia di velocizzazione dei pagamenti relativi a debiti commerciali, attesa la consapevolezza che il frazionamento della procedura, soprattutto se non previsto da alcuna normativa speciale, rappresenta quantomeno una concausa dei ritardi nei pagamenti delle fatture commerciali emesse dai creditori dell'Amministrazione. Inoltre, sono state manifestate perplessità, per le vie brevi, sul fatto che un'autorità differente dal centro di responsabilità, non deputata alla gestione, potesse indire una procedura di gara e/o stipulare e approvare un contratto;
- mancata compiuta motivazione in ordine al ricorso alla NSPA per acquisizioni di servizi e forniture. In particolare, si è osservata la mancanza di documentazione per la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 544 del decreto legislativo n. 66/2010, in base ai quali è ammesso il ricorso alla suddetta Agenzia. Inoltre, in considerazione della circostanza per cui il ricorso alla NSPA non è obbligatorio bensì facoltativo, pur in presenza dei requisiti previsti dalla norma, si è osservata la mancanza nelle relazioni preliminari di adeguata giustificazione della modalità di acquisizione dei servizi/forniture dal punto di vista della convenienza economica rispetto all'effettuazione di una procedura in autonomia.

Per quanto riguarda i titoli di spesa, si segnala principalmente:

- mancanza di sottoscrizione dei certificati di verifica di conformità;
- assenza del verbale di verifica di conformità, sostituito da una dichiarazione di buona esecuzione/buona provvista al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Ciò ha riguardato principalmente i contratti gestiti a livello unificato dal Segretariato generale e demandati alle periferie per l'esecuzione. In pratica, l'Amministrazione centrale ha acquisito i certificati di buona esecuzione di tutti i distaccamenti senza effettuare una propria verifica di conformità in base alle risultanze degli enti esecutori;
- errata applicazione della normativa sull'imposta di bollo;
- con riferimento alle richieste di reiscrizione in bilancio di impegni perenti, mancanza di documentazione giustificativa del credito e criticità relative alla partita perenta (ad es. insufficiente disponibilità, disposizione poco chiara in ordine al mantenimento del residuo al conto del patrimonio, ecc.). Va segnalato che l'Amministrazione ha fatto pervenire una richiesta di reiscrizione relativa a fatture di telefonia mobile per l'anno 2015 – 2016 che sono state riproposte dalla Ditta, in relazione alla quale si è osservata carenza documentale tale da non riuscire a risalire all'iter che aveva portato al pagamento su riassegnazione di spese per utenze che, generalmente, vengono eseguite con estrema tempestività;
- errata procedura per il ripianamento del fondo scorta (art. 508 DPR n. 90/2010);
- con riferimento agli ordini di pagare a impegno contemporaneo dei compensi ai CTU, errata individuazione del beneficiario del pagamento, individuato nel datore di lavoro, atteso che l'incarico di CTU è conferito dall'autorità giudiziaria e, pertanto, l'attività di consulente tecnico d'ufficio è ricollegabile non ad un rapporto contrattuale con il datore di lavoro, ma all'adempimento di una funzione pubblica nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, alla quale il datore di lavoro è estraneo;
- con riferimento agli ordini di pagare a impegno contemporaneo di rimborso spese legali, rimborso dell'IVA non dovuto, atteso che l'IVA sulle spese legali addebitata a società può essere portata in detrazione da quest'ultime nella liquidazione periodica, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972;
- con riferimento agli ordini di pagare a impegno contemporaneo di più avvocati antistatari, erronea liquidazione dell'importo complessivo in favore di uno solo dei procuratori antistatari indicati in sentenza ed emissione di una sola fattura per l'intero importo, pur in presenza di due distinti soggetti passivi d'imposta;

- erronea applicazione di ritenute fiscali a somme riconosciute a titolo di rimborso (in questo caso l'Amministrazione non è sostituto d'imposta ai fini IVA e Irpef);
- liquidazione disposta in favore di avvocati esterni delegati laddove, in relazione al medesimo giudizio, risultano già liquidati in favore dell'Avvocatura distrettuale dello Stato i relativi compensi di entrambi i gradi di giudizio;
- sempre con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese legali, mancanza di documentazione giustificativa relativa alle spese esenti/non imponibili;
- erronea individuazione del "*quantum*" spettante al difensore in base a quanto statuito dal giudice. In particolare, l'Amministrazione ha pagato il doppio delle spese statuite nel presupposto che si trattava di una parte controricorrente formata da due soggetti. Si è osservato, restituendo il titolo, che, laddove il ricorso è unico, la posizione processuale è la medesima e unico è l'avvocato, è dovuto un solo compenso, come peraltro stabilito dalla Cassazione nell'ordinanza in esame che liquidava un dato importo "per ciascuna parte controricorrente" individuandola, nel caso dei due eredi interessati, in un'unica parte controricorrente unitamente ad altre due parti contro ricorrenti, aventi distinta posizione processuale e difese da avvocati differenti;
- con riferimento agli ordini di pagare a impegno contemporaneo per risarcimento danni, errata individuazione del "*quantum*" spettante in base a sentenza. In relazione ad un risarcimento danni riconosciuto dal giudice per un incidente occorso in servizio, questo Ufficio ha osservato che il creditore era stato già ristorato per la metà dell'importo a seguito di un atto di transazione intervenuto con la società assicurativa e l'Avvocatura generale dello Stato aveva ritenuto insussistenti gli estremi per un'impugnazione della sentenza di primo grado anche alla luce di coperture assicurative di cui godeva l'Amministrazione, sia per il personale comandato in missione fuori area che per il mezzo militare coinvolto nell'incidente. Pertanto, considerato che la presenza di una condotta unica responsabile determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario, caratterizzato da una altrettanto unitaria prestazione patrimoniale finalizzata a reintegrare la sfera personale della parte lesa, sono stati chiesti all'Amministrazione ulteriori approfondimenti su quanto percepito dall'interessato dalle società assicuratrici, atteso che non possono essere cumulate le somme corrisposte a titolo di indennità e a titolo di risarcimento danno per la medesima infermità (Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del

23.02.2018, n. 1). L'Amministrazione, che in un primo momento, di sua iniziativa, aveva precauzionalmente pagato l'importo al netto di quanto pagato all'interessato dalla società assicuratrice, ha risposto all'osservazione limitandosi ad affermare che non era possibile un adempimento differente da quanto disposto dal giudice, per cui si è data esecuzione al titolo, con contestuale segnalazione dei fatti, da parte del precedente, alla procura della Corte dei conti competente per territorio.

I riscontri di competenza dell'Ufficio sui titoli di spesa sono stati effettuati in conformità all'art. 8, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, dando corso ai pagamenti entro i 15 giorni successivi al ricevimento degli atti.

Non si segnalano casi di mancata apposizione del visto a seguito di assunzione di responsabilità del dirigente competente per la spesa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011, né atti inviati alla procura della Corte dei conti ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, del decreto-legge n. 123/2011. Tuttavia, al momento dell'elaborazione della presente relazione, sussistono osservazioni in relazione alle quali l'Amministrazione ancora non ha dato risposta per cui non si può escludere il ricorso all'articolo 10 e successivo invio del provvedimento alla Corte dei conti.

Va comunque segnalato che, in molti casi, le criticità rilevate sono state risolte attraverso contatti informali con l'Amministrazione controllata, in particolare nei casi di richiesta di integrazione documentale.

Come già osservato nei decorsi esercizi finanziari, pervengono a questo Ufficio provvedimenti amministrativi talvolta mancanti delle indicazioni dei presupposti di diritto pertinenti alla fattispecie, nonché della motivazione esaustiva in base ai presupposti di fatto, spesso desunti dalla documentazione allegata ma non richiamati nei provvedimenti.

Infine, su nessun provvedimento è stato apposto il visto obbligatorio per decorrenza del termine di 30 giorni previsto per il controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011.

In allegato alla presente relazione sono fornite le schede, in formato excel, con le statistiche dei principali rilievi.

Roma, 27 febbraio 2019

per Il Direttore Generale

Il Dirigente

dot. Tullio Lavosi


CONTROLLO PREVENTIVO
 SCHEDA RIEPILOGATIVA PRINCIPALI IRREGOLARITA' - ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2001
 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
 ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

SCHEDA N. 1

1		2	3	4	5
TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RICONTRATE	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 E ART. 10, COMMA 3 (Vedere per dettaglio le schede 1A e 1B)
DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 1 B					
Lettera a)	Atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014 -				
Lettera b)	Decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito	134	9		
Lettera c)	Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo	888	22		
Lettera d)	Atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio	11.977	100		
Lettera e)	Accordi in materia di contrattazione integrativa di qualunque livello	372			
Lettera f)	Atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi				
Lettera g)	Atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di variazioni del patrimonio	669	8		
Lettera g) bis	Contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'UE...				

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA DI DETTAGLIO PRINCIPALI IRREGOLARITA' (ART. 5, COMMA 1)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

SCHEDA N. 1 A

1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA DELL'ATTO	NUMERO ATTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI - ART. 10, COMMA 1	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2	NUMERO PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 10, COMMA 3
DECRETI DI VARIAZIONE (DDG/DMC)	373	8			
ORDINI DI PAGARE	20.982	298		7	
ORDINI DI ACCREDITAMENTO	8.759	8		2	
IMPEGNI	3.440	113	1	4	
REISCRIZIONI PASSIVI PERENTI	427	19		14	
TOTALE	33.981	446	1	27	

NB: INSERIRE SOLO IL NUMERO ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 1, RELATIVA ALL'ART. 5, COMMA 2.

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

1	2	3
ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' DELLA CORTE DEI CONTI (controllo contabile) - Art. 33 D.L. 91/2014.	ESAMINATI	NUMERO PROVEDIMENTI CHE NON HANNO SUPERATO IL CONTROLLO CONTABILE ART. 6, COMMA 2
ATTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E ATTI DEI MINISTRI AVENTI AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE, IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI E LE DIRETTIVE GENERALI PER L'INDIRIZZO E PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	34	
ATTI NORMATIVI A RILEVANZA ESTERNA, ATTI DI PROGRAMMAZIONE COMPORTANTI SPESE ED ATTI GENERALI ATTUATIVI DI NORME COMUNITARIE		
PROVEDIMENTI DEI COMITATI INTERMINISTRIALI DI RIPARTO O ASSEGNAZIONE DI FONDI		
AUTORIZZAZIONI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 51 DEL D.LGS 3/2/1993 N. 29		
PROVEDIMENTI DI DISPOSIZIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	36	
ATTI E CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS 30/03/2001 N. 165 E S.M.	156	
ATTI E CONTRATTI CONCERNENTI STUDI E CONSENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266		
DECRETI CHE APPROVANO CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ATTIVI DI QUALUNQUE IMPORTO; DI APPALTO D'OPERA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ; ALTRI CONTRATTI PASSIVI SE DI IMPORTO SUPERIORE AD UN DECIMO DEL VALORE SUINDICATO	342	4
DECRETI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, DI ACCERTAMENTO DEI RESIDUI E DI ASSENSO PREVENTIVO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA ALL'IMPEGNO DI SPESE CORRENTI CARICO DI ESERCIZI SUCCESSIVI	189	
ATTI CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RICHIEDA DI SOTTOPORRE TEMPORANEAMENTE AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' O CHE LA CORTE DEI CONTI DELIBERI DI ASSOGETTARE, PER UN PERIODO DETERMINATO, A CONTROLLO PREVENTIVO IN RELAZIONE A SITUAZIONI DI DIFFUSA E RIPETUTA IRREGOLARITA' RILEVATE IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO.		

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA DELLA CORTE DEI CONTI

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (dettaglio casi di cui alla colonna n. 3 della scheda n. 1)

DISTINTE PER TIPOLOGIA DI ATTO DI CUI ALLE LETTERE DALLA " b) ALLA g) bis " DELL' ART. 5, COMMA 2 DEL D.LGS N.123/2011

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
lettera g)	Segredifesa	Decreti di assegnazione fondi	Incongruenze sull'individuazione dei centri di esecuzione della spesa con l'anagrafica SICOGE e/o superamento dei limiti delle risorse assegnabili
lettera d)	Persociv	Decreto di assegnazione temporanea	Ente di provenienza non rientrante nell'ambito delle amministrazioni pubbliche previste dal comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs 165/2001
lettera d)	Persociv	Verifiche sul trattamento economico corrisposto al personale transitato	Aumenti contrattuali previsti dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016 – 2018, corrisposti anche al personale beneficiario dell'assegno <i>ad personam</i> previsto dell'art. 2, comma 8, del D.M. 18 aprile 2002 senza riassorbimento dell'assegno <i>ad personam</i>
lettera d)	Persomil	Decreti di richiamo in servizio dal ruolo d'onore	Mancaza della documentazione della CMO attestante l'invalidà permanente dell'80%
lettera d)	Persomil	Decreti di immissione in ruolo art. 705	Mancaza della documentazione giustificativa attestante il possesso dei requisiti per la legittimazione all'assunzione

Lettera d)	Personil	Decreti di cessazione per superamento periodo di comporto	mananza del giudizio definitivo della CMO verbale di inidoneità al s.m.i. (Marchetti, Padulia)
Lettera d)	Personil	Decreto di cessazione dall'ausiliaria e collocamento nella riserva con diritto a pensione	Decreto di cessazione con opzione art.3 Dlgs 165/97 non previsto per coloro che non cessano per raggiunti limiti di età
Lettera d)	Previmil	Decreti di concessione assegno vitalizio	Beneficio non spettante poiché la domanda è stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione
Lettera d)	Gabinetto del Ministro e Ufficio legislativo	Nomina di un tenente colonnello con provvedimento ministeriale con trattamento economico accessorio non spettante	Modalità di inserimento non previsto e consentito dalla normativa vigente
Lettera d)	Centro Unico Stipendiale Interforze	Verifica applicazione riduzione stipendiale per il personale collocato in ARQ	Applicazione non omogenea e intempestiva e mananza di riscontro dei recuperi effettuati
Lettera d)	Centro Unico Stipendiale Interforze	Decreto stipendiale	Tra le voci stipendiali manca <i>assegno ad personam</i> <i>previsto dall'art. 11, comma 6, del Dlgs n. 94/2017</i>
Lettera b)	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	n. 9 Decreti approvativi di atti non comportanti effetti finanziari diretti a carico dello stato di previsione del Ministero della Difesa	Atti non sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 123/11, come modificato con decreto legislativo n. 93/19, in conformità alle indicazioni fornite con la circolare MEF/RGS n. 8/2017.

Lettera b)	Marina	Decreto d'impegno	Atto non sottoposto a visto trattandosi di spesa su Fondi Anticipazione
lettera b)	Aeronautica	n. 2 Decreti di impegno	Atto non sottoposto a visto trattandosi di spesa su Fondi Anticipazione
Lettera b)	Aeronautica	Decreto d'impegno	Atto non sottoposto a visto trattandosi di spesa su Fondi Anticipazione

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA N. 2 A

SCHEDA ANALITICA DELLE PRINCIPALI IRREGOLARITA' RISCONTRATE (ART. 5, COMMA 1) (dettaglio casi di cui alla colonna 3 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
DDG	CRA Marina	Variazione compensativa all'interno della azione	Variazioni su capitoli/pg inclusi negli accordi MEF/DIFESA per risparmi di spesa
DDG	Comando Generale dei Carabinieri	Variazione compensativa all'interno della azione	Utilizzo improprio dello strumento di variazione (DDG anziché DMC)
DDG	CRA Segredifesa e CRA Esercito	Variazione compensativa all'interno della azione	Incongruenze tra i dati inseriti a sistema e quelli del provvedimento formale
N. 11 Ordini di pagare	Comando Generale dei Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Beneficio non spettante per presentazione della domanda oltre i termini di prescrizione (ai sensi art. 2 del DPR 29/10/2001 n. 461)
N. 22 Ordini di pagare	Comando Generale dei Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Errata riduzione dell'importo spettante per decurtazione precedenti benefici già percepiti (raggiungimento dei 50 anni di età, precedente equo indennizzo, godimento di PPO risarcimento da assicurazione)
N. 1 Ordini di pagare	Comando Generale dei Carabinieri	Liquidazione equo indennizzo	Errato metodo di calcolo per un importo superiore ai 5000 Euro

N. 1 Ordini di pagare	Direzione Generale del personale civile	Rimborso tasse universitarie	Erronea equiparazione di un'università privata a quella pubblica, applicando un parametro di liquidazione errato
N. 1 Ordini di pagare	Direzione Generale del personale civile	Interventi assistenziali a favore del personale	Errore nel calcolo dell'acconto Irpef
N. 2 Ordini di pagare	Direzione Generale della previdenza militare	Liquidazione equo indennizzo	Beneficio non spettante per presentazione della domanda oltre i termini di prescrizione (ai sensi art. 2 del DPR 29/10/2001 n. 461)
N. 11 Ordini di pagare	Direzione Generale della previdenza militare	Liquidazione equo indennizzo	Errata riduzione dell'importo spettante per decurtazione precedenti benefici già percepiti (raggiungimento dei 50 anni di età, precedente equo indennizzo, godimento di PPO risarcimento da assicurazione)
N. 2 Ordini di pagare	Direzione Generale della previdenza militare	Liquidazione equo indennizzo	Errato metodo di calcolo per un importo superiore ai 5000 Euro
N.3 Ordini di pagare	Direzione Generale della previdenza militare	Speciale Elargizione	Previsione degli interessi legali non spettanti, poiché ai sensi dell'art.8 legge 302/1990 le speciali elargizioni sono automaticamente rivalutate alla data di liquidazione del beneficio.

Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti decreti approvativi di contratti di fornitura di beni e servizi imputati sulle risorse finanziarie destinate all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso della popolazione civile, di cui all'art. 41, comma 4 del decreto legge n. 50/2017.	Difetto di compiuta motivazione in ordine al rispetto delle modalità di ripartizione e impiego stabilite con il DPCM del 12/04/18, con il successivo Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20/06/18, e, in via specifica per il Ministero della difesa con il decreto del Dipartimento della Protezione Civile in data 20/09/18.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di affidamenti <i>in-house</i> all'Agenzia Industrie Difesa.	Difetto di compiuta motivazione in ordine alle motivazioni del mancato ricorso al mercato e alla congruità economica dell'affidamento ai sensi dell'art.192, 2 c D. Lgs . 50/16; documentazione incompleta/carente rispetto alle prescrizioni Direttiva SMD-F-011 Ed. '17.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di fornitura di beni destinati alla difesa militare di durata pluriennale.	Difetto di compiuta motivazione in ordine alla deroga rispetto all'art. 536, comma 3 lett. b del D. Lgs. 66/2010. Discordanza tra l'autorizzazione legislativa indicata nel decreto amministrativo e quella inserita nel sistema informatico-contabile.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunicarie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/16.	Difetto di compiuta motivazione in ordine alla reiterazione nel tempo di singoli affidamenti in luogo di una procedura unica sopra soglia tramite SDAPA.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di acquisti di beni e servizi con "proroghe tecniche" di ordinativi di adesione a convenzioni Consip scadute.	Difetto di compiuta motivazione in ordine al ricorso alla "proroga tecnica", nelle more dell'affidamento di nuova convenzione, in luogo dell'effettuazione di una procedura unica sopra soglia tramite SDAPA.

Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs 50/16.	Difetto di compiuta motivazione in ordine alla all'unicità del fornitore secondo quanto richiesto nelle Linee Guida ANAC n. 8.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreto approvativo di affidamento <i>in-house</i> all'Agenzia Industrie Difesa.	Difetto dei poteri di spesa di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 per contrasto con il decreto n. BL/I/001/2018 per l'autorizzazione della gestione unificata per l'e.f. 2018 ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 279/97.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreto approvativo di adesione a Convenzione Consip per fornitura di servizi.	Approvazione di decreto di impegno di spesa di importo superiore al limite finanziario previsto con il decreto n. BL/I/001/2018 per l'autorizzazione della gestione unificata per l'e.f. 2018 ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 279/97.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di acquisto di beni e servizi e di appalto di lavori.	Carenze nelle verifiche circa il possesso del contraente di tutti i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16. Inosservanza dell'obbligo della verifica d'ufficio ex art. 43 D.P.R. 445/2000. Mancata effettuazione verifica attraverso BDNCP e AV/Cpass.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di acquisto di beni e servizi e di appalto di lavori.	Mancato/incompleto inoltro degli atti della procedura di affidamento del contratto sia con procedura ad evidenza pubblica che attraverso MEPA. Inoltro di documentazione su supporto digitale CD-Rom sprovvista della dichiarazione di conformità ex art. 22 del CAD.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi di contratti di acquisto di beni e servizi e di appalto di lavori.	Mancato inserimento del c.d. patto di integrità nel contratto in diffonibilità dalle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 e dal vigente PTPC del dicastero.

Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreto approvativo di spese per pagamento di interessi in esito a condanna dell'Amministrazione ad equa riparazione ex legge n. 89/2001	Carenza della comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 53 del R.D. 1214/34, 83 del R.D. 2440/23, 20 del D.P.R. 3/57 e delle Leggi 19 e 20/94.
Decreti comportanti registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Decreti approvativi d'impegno di spesa per pagamento dei canoni dovuti per occupazioni di immobili <i>sine titulo</i> .	Carenza della stipula dei nuovi contratti di locazione relativi agli immobili occupati nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla scadenza dei precedenti contratti.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per versamento ritenute IVA	Versamento all'Erorario della ritenuta IVA in ritardo rispetto al termine del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, in contrasto con art. 4 del Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Accettazione e pagamento di fatture elettroniche sprovviste di CIG o con errori nell'indicazione del CIG; omissione del codice CUP nell'OP informativo in contrasto con art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con L. 89/2014.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Accettazione e pagamento di fatture elettroniche relative ad operazioni non imponibili IVA sprovviste della specifica annotazione d'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del dm 17 giugno 2014, in contrasto con l'art. 13 dell'Allegato A del DPR n. 642/1972.

Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Inosservanza o errata applicazione disposizioni in materia di verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/73.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi, appalti di lavori	Inosservanza o errata applicazione disposizioni in materia di DURC di cui all'art. 101 del D. lgs. n. 50/16.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Pagamento di fatture commerciali in ritardo rispetto ai termini di pagamento dei debiti commerciali previsti dal decreto legislativo n. 231/2002.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di fornitura di beni e servizi.	Pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione in esecuzione di Atto di pignoramento senza attivazione di intervento sostitutivo nonostante il precedente accertamento dell'irregolarità della posizione contributiva presso l'INPS del contraente, in contrasto con art. 30, comma 5, D.lgs n. 50/16 e dei chiarimenti di cui alla circolare MEF-RGS n. 13 del 21/03/18.
Ordinativi di pagamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	OP per pagamento di fatture commerciali relative a contratti di appalto di lavori.	Carente documentazione giustificativa in merito alla sussistenza concreta dei presupposti normativi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/16 per il pagamento diretto in favore del sub-fornitore/subappaltatore del contraente principale.
Ordinativi di accreditamento	Direzioni centrali del CRA Segretariato Generale	Assegnazione fondi a F.D.	Emissione di ordini di accreditamento di contabilità ordinaria di importo superiore all'importo massimo inserito come secondo limite in Sicoe dall'Amministrazione emittente.

Decreto d'Impegno	CRA Marina	Fornitura Beni e Servizi	Stesso oggetto ma su piani gestionali diversi
Decreto d'Impegno	CRA Marina	Fornitura Beni e Servizi	Mancaza adeguata giustificazione su infungibilità ed esclusività
n. 4 Decreti d'Impegno	CRA Aeronautica	Fornitura Beni e Servizi	Mancaza di documentazione
n. 3 Decreti d'Impegno	Comando Generale dei Carabinieri	Lavori	Errata computazione contabile trattando di fornitura beni e servizi e non di lavori
Decreto d'Impegno	Comando Generale dei Carabinieri	Lavori	Errato piano gestionale trattando di manutenzioni sistemi e non di immobili
n. 3 Decreti d'Impegno	Comando Generale dei Carabinieri	Collaborazioni	Errata applicazione art. 15 L 241/90, diversificazione atti, errato piano gestionale
n. 1 Ordine di Pagare	Segredifesa	Liquidazione debito pensionistico	Errata imputazione contabile
n. 1 Ordine di Pagare	Segredifesa	Rimborso Spese Legali	Mancata documentazione spese esenti ex art. 15 DPR n. 633/1972
n. 1 Ordine di Pagare	Segredifesa	Rimborso Spese Legali	Errato addebito IVA sulle spese di giudizio da rimborsare alle società

n. 1 Ordine di Accreditamento	Segredifesa	Ripiano Fondo Scotta	Errata emissione QA in contabilità ordinaria, invece che in contabilità speciale
n. 1 Ordine di Pagare	Commiservizi	Liquidazione pagamenti trasporti	Codice gestionale errato, documentazione non corretta e/o errata
n. 1 Ordine di Pagare	Commiservizi	Liquidazione pagamenti trasporti	Mancaza verbali di conformità
n. 2 Ordini di Pagare	Commiservizi	Liquidazione servivi pulizia	Mancaza verbali di conformità
n. 1 Ordine di Pagare a l/C	Commiservizi	Liquidazione spese postali	Errato capitolo, appalto ad unico soggetto ma non esclusivista
n. 1 Ordine di Pagare a l/C	Commiservizi	liquidazione interessi	Mancaza fattura
n. 3 Ordine di Pagare a l/C	CRA Aeronautica	Liquidazione spese di manutenzione	Non risulta adeguatamente evidenziato che le prestazioni sono destinate ad essere utilizzate all'estero, ai fini dell'esclusione del contratto dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
n. 6 Ordini di Pagare	CRA Aeronautica	Liquidazione spese di manutenzione	Stesso oggetto capitoli differenti, errato utilizzo art. 544 D.Lgs 50/2010, mancaza adeguata giustificazione utilizzo NSPA

n. 1 Ordine di Pagare	Comando Generale dei Carabinieri	Liquidazione spese affitti	Mancato inserimento "a Saldo" per risoluzione contratto e mancato disimpegno per anni successivi
n. 39 Ordini di Pagare	Commiservizi	Liquidazione spese mense	Errato verbale di buona esecuzione, prospetto liquidazione non suddiviso su capitoli
n. 3 Ordine di Pagare	Commiservizi	Liquidazione spese pulizie	Verbali non controfirmati da referente ditta, mancata applicazione bollo
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Commiservizi	Spese Funzionario Delegato	Mancanza obbligazioni commerciali, capitolo operante in CS mentre reiscrizione su CO
n. 1 Ordine di Accredittamento	CRA Marina	Liquidazione Spese di Consulenza	Errata imputazione contabile
n. 1 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura Beni e Servizi	Saldo delle rimanenze del contratto concluso superiore del triplo del valore effettivo del contratto, indice di errata programmazione della spesa
n. 1 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	CRA Esercito	Fornitura Beni e Servizi	Mancanza di disposizione in economia del saldo rimanente su contratto concluso

CONTROLLO PREVENTIVO

SCHEDA 3A

SCHEDA RELATIVA AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI A CUI E' STATO DATO CORSO SU RESPONSABILITA' DEL DIRIGENTE E TRASMESSI ALLA CORTE DEI CONTI
- ART. 10, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 4 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILEVO	DATA DI TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI	SEGNALAZIONE DI DANNO ERARIALE ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI SI/NO
Decreto comportante registrazione di impegno di spesa nelle scritture contabili del sistema informativo	Direzione generale di Commissariato e Servizi generali	D.D. n. 13 /2018 - Ordinativo MEPA n. 1757834- Ditta Swan Italia Srl - Cap 1274 pg 4 - importo € 157.506,88	Difetto di motivazione in ordine alla reiterazione dell'affidamento al fornitore uscente di un servizio di importo inferiore alle soglie comunitarie, di cui all'art. 35 del D. lgs. n. 50/16, in contrasto con art.36 del D. lgs. 50/16, e con Linee Guida Anac n. 4	09/05/2018	no

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 3, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

n. 1 Ordine di Pagamento a l/C	Aeronautica	Fornitura Beni e Servizi	Errata imputazione contabile
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Marina	Fornitura Beni e Servizi	Mancanza disponibilità finanziaria
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Marina	Fornitura Beni e Servizi	Errata disapplicazione penali�
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Marina	Fornitura Beni e Servizi	In caso di risoluzione contrattuale, eventuale fornitura effettuata � da individuare come riconoscimento debito
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	46� Rgt Trasmissioni	Fornitura Beni e Servizi	Fattura non in linea con la vigente normativa fiscale
Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Polo Mantenimento Mezzi Telec.ni Elet.ci ed Optoelett.ci	Fornitura Beni e Servizi	Disponibilit� sulla partita perenta insufficiente
n. 2 Reiscrizione Residui Passivi Perenti	Comando C4 Esercito	Fornitura Beni e Servizi	Imputazione contabile di fatture riguardante altre annuit�

n. 6 Reiscrizioni Residui Passivi Perenti	Aeronautica	Fornitura Beni e Servizi	Mancaanza disponibilità finanziaria in quanto residui, importi già costituiscono economia
Decreto d'impegno	GENIODIFE	DD. n. 528 del 27/12/2017- MARIGENIMIL AU - per ditta TECHNOSIDE Srl- A.A. n. 122 del 20/12/18 alla s.p. n. 42 del 13/12/17 –€ 43.459,09 - Cap. 7120/20.	Errata imputazione della spesa relativa ad atto aggiuntivo per prestazioni complementari su capitolo diverso da quello impiegato per l'imputazione della spesa relativa al contratto principale, in contrasto con art. 6, 2 c lett. c) D. Lgs 123/11.
Ordine di Pagamento	Comando Logistico infrastrutture A.M.	Op su impegno - D.D. 13/17 - contratto rep n. 01810 con ditta Istal Gronde Srl- Beneficiario: Tesoreria dello Stato- causale: rimborso spese pubblicità bando- cap 7120/21- importo € 6.687,30	Errata emissione OP con modalità bonifico a valore su c/c bancario ordinario in luogo di versamento in entrata al capo 16 del capitolo 3580 art. 3.

NB. INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

CONTROLLO PREVENTIVO**SCHEDA 4B**

SCHEDA RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A CUI NON E' STATO DATO CORSO - ART. 6, COMMA 2 DEL D.LGS N. 123/2011 (dettaglio casi di cui alla colonna 5 della scheda n. 1 A)

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2018

TIPOLOGIA ATTO	UFFICIO CHE HA EMANATO L'ATTO	OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE DEL RILIEVO
ORDINE DI PAGARE A IMPEGNO CONTEMPORANEO	PERSOCIV	D.D. 77045/2018 - LIQUIDAZIONE DEBITO PENSIONISTICO MAGGIORATO DELLA MIGLIOR SORTE TRA INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA - € 132,366,23 - CAP. 1219/01	ERRATA IMPUTAZIONE SPESA SU CAPITOLATO RELATIVO A INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA, SENZA DISTINGUERE LA COMPONENTE DI NATURA PENSIONISTICA DA QUELLA DI NATURA ACCESSORIA
ORDINE DI ACCREDITAMENTO DI CONTABILITA' ORDINARIA	MARINA MILITARE	RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO PROT. 11543/2018 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA NON DISPOSTA DAL GIUDICE - € 45.212,87 - CAP. 4344/01	ERRATA IMPUTAZIONE SPESA SU CAPITOLATO RELATIVO A SPESE LEGALI

NB: INSERIRE SOLO GLI ATTI NON RICOMPRESI NELLA SCHEDA 4, RELATIVA AL DETTAGLIO ART. 5, COMMA 2.

**CONTROLLO SUCCESSIVO
SCHEDA RIEPILOGATIVA**

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA

ESERCIZIO FINANZIARIO: 2017

SCHEDA N. 5

1	2	3	4	5
TIPOLOGIA DEL RENDICONTO/C. GIUDIZIALE, ART. 11, COMMA 1 DEL D.LGS N. 123/2011	NUMERO RENDICONTI ESAMINATI	NUMERO PRINCIPALI 'IRREGOLARITA' RISCONTRATE	NUMERO RENDICONTI NON AMMESSI A DISCARICO E SEGNALATI ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 6 e 8	NUMERO RENDICONTI NON PRESENTATI E PER CUI E' STATA FATTA SEGNALAZIONE ALL'AMM.NE E ALLA CORTE DEI CONTI ART. 14, COMMI 7 e 8
Lettera a) Rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale	2.749			
Lettera b) Rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato				
Lettera c) Rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma				
Lettera d) Ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge				
Lettera e) Conti giudiziali				
Lettera e bis) Ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello stato (NOI PA)	DATI DA INSERIRE NELLA SCHEDA 5A			
TOTALE	2.749			